



Comune di Berlingo



Comune di Castegnato



Comune di Castel Mella



Comune di Lograto



Comune di Maclodio



Comune di Roncadelle



Comune di Rudiano



Comune di Torbole Casaglia

## **CONVENZIONE PER INTERVENTI DI BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI PICCOLE QUANTITA' DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO**

L'anno duemila diciassette, il giorno sette del mese di novembre

### **TRA**

il Comune di Torbole Casaglia in qualità di Ente delegato, come individuato nel Protocollo d'intesa sottoscritto dai Comuni di Berlingo, Castegnato, Castel Mella, Lograto, Maclodio, Roncadelle, Rudiano e Torbole Casaglia, con sede in di Torbole Casaglia, Piazza della Repubblica n. 15, cod. fisc. 008555080172 qui rappresentato dall'Architetto Alessandra Zendrini, in qualità di Responsabile Area Ambiente,

### **E**

la Società OLIVINI COPERTURE S.r.l. con sede legale e operativa in Pompiano (BS), via M. Biagi n. 2, P.IVA 03430720981 qui rappresentata dal signor Angelo Olivini in qualità di legale rappresentante, nato a Brescia il 16.07.1953 cod. fisc. LVN NGL 53L17 G149X, iscritta all'Albo Gestori Ambientali Sezione Regionale della Lombardia n. MI03624, di seguito denominata semplicemente "Concessionaria",

### **premessato che**

- l'iter da seguire per effettuare la bonifica di materiali contenenti amianto, stante la specifica caratteristica dell'intervento, costituisce un procedimento complesso ed oneroso che spesso disincentiva l'attività e favorisce l'abbandono di materiali contenenti amianto su aree pubbliche, causando un grave danno ambientale ai cittadini ed al territorio comunale;
- l'articolo 2 comma 4 bis della legge regionale n. 17/2003 e s.m.i. stabilisce la facoltà per i Comuni, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le imprese che si occupano di smaltimento e rimozione dell'amianto, di stipulare convenzioni con le imprese di ritiro e smaltimento dei rifiuti al fine della raccolta in sicurezza di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto.
- per raggiungere l'obiettivo di eliminare la presenza di amianto sul territorio e garantire la salvaguardia ambientale e la difesa della salute dei cittadini le Amministrazioni di Berlingo, Castegnato, Castel Mella, Lograto, Maclodio, Roncadelle, Rudiano e Torbole Casaglia, hanno stipulato un Protocollo d'Intesa individuando il Comune di Torbole Casaglia quale Ente delegato per l'indagine di mercato, ai sensi dell'articolo 7 bis della legge regionale n. 17/2003 e s.m.i. , finalizzata all'individuazione di un operatore in possesso dei requisiti necessari per stipulare, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le imprese che si occupano di smaltimento e rimozione dell'amianto, una convenzione a condizioni e costi convenzionali predefiniti per le attività di rimozione e smaltimento dell'amianto richieste da cittadini e o imprese private.

- in virtù dell'incarico quale Ente capofila ed acquisito l'assenso del Tavolo di Coordinamento previsto dal Protocollo d'intesa, con determinazione del Responsabile Area Ambiente n. 216 R.G. del 24.08.2017 il Comune di Torbole Casaglia ha approvato la presente convenzione ed indetto procedura di selezione dalla quale è risultata tra le tre migliori offerte presentate l'offerta della Società OLIVINI COPERTURE S.r.l. , come formalizzato con determinazione del Responsabile Area Ambiente n. 289 del 02.11.2017.

richiamati:

- la legge n. 257/1992 - Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
- il Decreto Ministeriale del 06/09/1994 -Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6 comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
- la Legge Regionale 29 settembre 2003 , n. 17 "Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto", così come modificata dalla L.R. 14/2012 e da ultimo dalla Legge Regionale 8 luglio 2014 n. 19;
- la deliberazione di Giunta regionale 22 dicembre 2005 -n. VIII/1526 -approvazione del "Piano Regionale Amianto Lombardia" (PRAL) di cui alla legge regionale 29 settembre 2003, n. 17;
- il Protocollo Operativo per la gestione delle segnalazioni di presenza di amianto negli edifici di cui alla nota della Regione Lombardia prot. 92411 del 11/10/2006;
- il Decreto Direzione Generale Sanità n. 13237 del 18/11/2008 -approvazione del "Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in amianto" e contestualmente abrogazione dell'algoritmo per la valutazione delle coperture esterne in cemento amianto di cui alla D.G.R. n. VII/1439 del 04/10/2000;
- il Documento "Indicazioni operative per l'applicazione della normativa di prevenzione nei cantieri di bonifica amianto in matrice compatta" redatto nell'agosto 2012 dal Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'ASL di Brescia.
- l'articolo 7 bis della legge regionale soprarichiamata legge regionale, come introdotto dalla Legge regionale 8 luglio 2014 n. 19 introduce la modalità di bonifica dei materiali contenenti amianto mediante auto-rimozione, prevedendo la redazione di criteri secondo i quali i Comuni, nell'ambito dei contratti di servizio stipulati per la raccolta dei rifiuti ovvero ricorrendo a specifiche convenzioni con Aziende specializzate attivano, anche in forma associata, appositi servizi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto proveniente da utenze domestiche, anche eventualmente prodotto da auto-rimozione, in caso di limitate metrature, da parte dell'utente e con costi a carico del soggetto servito.
- L'articolo "1.5 Auto-rimozione MCA" del Documento dell'ASL di Brescia dell'agosto 2012 ad oggetto "Indicazioni operative per l'applicazione della normativa di prevenzione nei cantieri di bonifica amianto in matrice compatta" tra l'altro prescrive le modalità operative cui il privato deve scrupolosamente attenersi nel caso intenda procedere direttamente con la rimozione di materiali contenenti amianto.
- La deliberazione della Giunta regionale lombarda 30 aprile 2015 -n. X/3494 – Criteri per l'attivazione dei servizi di rimozione e smaltimento dell'amianto in matrice compatta proveniente da utenze

domestiche nel territorio dei Comuni della Lombardia ai sensi dell'articolo 30 della L.R. 8 luglio 2014 n. 19.

- Il Decreto della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile Lombardia n. 4523 del 03.06.2015 – "Approvazione dei modelli di documenti per la predisposizione della gara e di una convenzione tipo per l'attivazione di servizi di rimozione e smaltimento dell'amianto in matrice compatta proveniente da utenze domestiche nel territorio dei Comuni della Lombardia ai sensi dell'art. 30 della L.R. 8 luglio 2014 n. 19 ad integrazione della D.G.R. X/3494 del 30 aprile 2015".

tutto ciò premesso e richiamato

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 – premesse -**

Le premesse e la normativa richiamata costituiscono parte integrante della presente convenzione.

### **Art. 2 - oggetto della convenzione -**

La presente convenzione ha per oggetto l'esecuzione di interventi di bonifica dei materiali contenenti amianto ai sensi della vigente legislazione in materia di rifiuti, di cui al D.lgs 152/2006 e s.m.i. ed alla legge regionale n. 17/2003 e s.m.i., con particolare riferimento alla normativa inerente la bonifica dei siti contaminati con presenza di amianto, nonché al trattamento, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto e degli altri materiali da esso contaminati. L'ambito territoriale di intervento per l'effettuazione delle attività oggetto della convenzione, commissionate direttamente dai privati cittadini, è relativo e coincide con i territori comunali di Berlingo, Castegnato, Castel Mella, Lograto, Maclodio, Roncadelle, Rudiano e Torbole Casaglia.

### **Art. 3 – obblighi della Concessionaria -**

La Concessionaria si obbliga ad eseguire gli interventi di bonifica, previa richiesta del privato cittadino, secondo le fattispecie e le modalità di esecuzione di seguito riportate, e con l'applicazione dei prezzi definiti nell'allegato Elenco prezzi in seguito all'applicazione del ribasso offerto in sede di offerta:

**A) Bonifica tramite intervento di rimozione e smaltimento** (art. 3 comma 3a) D.M. 06/09/1994) da eseguirsi secondo le procedure operative previste dal del D.M. 06/09/1994.

Ogni intervento è comprensivo di quanto di seguito riportato:

1. sopralluogo e realizzazione documentazione fotografica;
2. stesura del preventivo di spesa applicando i prezzi definiti nel successivo articolo 5 ed indicati nell'allegato ELENCO PREZZI relativamente agli interventi di rimozione con altezza fino a due metri dal suolo da sottoporre al privato richiedente l'intervento per la sua formale accettazione.
3. redazione del Piano di Lavoro e consegna alla competente ASL tramite il servizio telematico regionale Ge.MA;
4. predisposizione trabattello mobile fino ad una altezza massima di mt. 2.00;
5. trattamento delle lastre, o altri manufatti, contenenti amianto mediante l'applicazione a spruzzo di idoneo prodotto incapsulante al fine di evitare il rilascio di fibre libere durante la rimozione;
6. rimozione del materiale contenente amianto con personale qualificato;

7. imballaggio e confezionamento del materiale rimosso mediante l'uso di polietilene di idoneo spessore;
8. trasporto con mezzo autorizzato e conferimento del materiale contenente amianto in impianto autorizzato allo smaltimento codice CER 17.06.05;
9. rilascio al committente della documentazione di avvenuta bonifica e consegna di copia della medesima al Comune territorialmente competente;

Tutte le attività dovranno svolgersi nel rispetto della legislazione vigente in materia di bonifica dei siti e dei materiali contenenti amianto, anche per quanto attiene il trasporto e lo smaltimento dei materiali contaminati.

**B) Raccolta e smaltimento di materiale contenente amianto a seguito di intervento di autorimozione effettuata dal Proprietario** con le procedure previste dall'IspeSI e dal Documento dell'ASL di Brescia dell'agosto 2012 ad oggetto "Indicazioni operative per l'applicazione della normativa di prevenzione nei cantieri di bonifica amianto in matrice compatta", o raccolta di lastre a terra.

1. sopralluogo per verifica fattibilità e formazione preventivo da sottoporre al committente per la sua formale accettazione, applicando i prezzi unitari definiti nel successivo articolo 5 ed indicati nell'allegato ELENCO PREZZI per l'intervento di che trattasi.
2. consegna scheda per richiesta del servizio di microraccolta ( schema scheda A);
3. istruzioni e informazioni sui materiali e consegna delle istruzioni per il confezionamento dei rifiuti contenuti amianto ( schema scheda B);
4. consegna del Kit contenente i materiali e le attrezzature per la auto-rimozione ed il confezionamento dei materiali contenenti amianto
5. assistenza alla compilazione e compilazione per quanto di competenza della seconda parte della scheda A
6. raccolta e trasporto con mezzo autorizzato e conferimento del materiale contenente amianto in impianto autorizzato allo smaltimento codice CER 17.06.05;
7. rilascio dell'attestazione di avvenuto smaltimento del materiale e consegna di copia della medesima al Comune territorialmente competente.

**Il contenuto minimo essenziale del KIT per autorimozione** da fornire al privato dovrà permettere di rispettare le indicazioni operative dell'ISPESL e dell'articolo "1.5 Auto-rimozione MCA" del Documento dell'ASL di Brescia dell'agosto 2012 ad oggetto "Indicazioni operative per l'applicazione della normativa di prevenzione nei cantieri di bonifica amianto in matrice compatta", ed essere il seguente:

1. foglio illustrativo per le modalità di rimozione e confezionamento manufatti in cemento amianto
2. maschera facciale filtrante monouso FFP3
3. tuta monouso antipolvere Tp5 in tessuto non tessuto con cappuccio
4. guanti monouso in neoprene
5. vernice incapsulante conforme al Decreto 20,08,1999 categoria D
6. Pompa airless
7. Nastro adesivo
8. Etichette autoadesive di identificazione

Tutte le attività dovranno svolgersi nel rispetto della legislazione vigente in materia di bonifica dei siti e dei materiali contenenti amianto, anche per quanto attiene il trasporto e lo smaltimento dei materiali contaminati.

Dai lavori di cui alla presente convenzione come precisati nelle fattispecie di cui sopra si intendono esclusi i lavori relativi a:

- eventuali opere murarie;
- eventuali allacciamenti idraulici e/o elettrici;
- realizzazione di nuove coperture o ripristini;
- noleggio di automezzo munito di cestello;
- predisposizione di ponteggi a norma con altezza superiore ai 2 metri
- predisposizione dei parapetti anticaduta;
- noleggio unità di decontaminazione;
- tutto quanto non espressamente indicato in convenzione.

Per quanto concerne i servizi esclusi la Concessionaria si obbliga a praticare lo sconto percentuale indicato nell'ELENCO PREZZI relativamente al Prezziario Opere Edili della Provincia di Brescia n. 1/2017.

#### **Art. 4 – condizioni operative**

Resta salva e impregiudicata la libera facoltà del cittadino e dell'impresa privata di rivolgersi ad altro operatore.

Gli uffici comunali territorialmente competenti forniranno al cittadino o all'impresa privata che ne facciano richiesta il contatto diretto con la Concessionaria.

La Concessionaria si impegna ad espletare tutte le fasi previste dall'articolo 3 stipulando il contratto d'appalto secondo le linee dello schema tipo allegato alla presente convenzione ed applicando i prezzi per gli interventi previsti come definiti nell'allegato ELENCO PREZZI oltre Iva a norma di legge.

Non è ammesso il subappalto.

L'esecuzione di interventi non riconducibili esclusivamente alle fattispecie previste all'articolo 3 è subordinata all'approvazione formale di specifico preventivo fornito dalla Concessionaria oltreché, se necessario, all'acquisizione dell'autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale territorialmente competente relativamente all'eventuale intervento edilizio in conformità ai disposti di cui al D.P.R. 380/2001 e s.m.i., alla L.R. 12/2005 e s.m.i. ed ai Regolamenti Edilizi comunali vigenti.

La Concessionaria si impegna a completare il servizio nei 30 (trenta) giorni successivi all'acquisizione delle autorizzazioni.

La Concessionaria si impegna a praticare gli stessi prezzi per gli interventi che dovessero essere richiesti direttamente dalle amministrazioni comunali.

#### **Art. 5 - prezzi e pagamenti -**

Gli interventi di bonifica, rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto previsti dalla presente convenzione si intendono richiesti direttamente dal privato cittadino (o azienda) e saranno a carico dello stesso che corrisponderà direttamente alla Concessionaria l'importo pattuito in base ai prezzi unitari elencati nell'ELENCO PREZZI, oltre IVA a norma di legge.

I costi relativi alla messa in sicurezza del cantiere e dei lavoratori sono compresi nei prezzi praticati di cui all'Elenco prezzi.

Per quanto concerne i servizi esclusi la Concessionaria si obbliga a praticare lo sconto percentuale indicato nell'ELENCO PREZZI relativamente al Prezziario Opere Edili della Provincia di Brescia 1/2017.

Il Comune di Torbole Casaglia è esonerato da ogni responsabilità e partecipazione economica relative ad interventi richiesti da privati cittadini o imprese private.

La Concessionaria fatturerà le spese direttamente al cittadino, e trasmetterà al Comune territorialmente competente copia della documentazione comprovante l'avvenuta bonifica. La Concessionaria è inoltre tenuta alla trasmissione semestrale al Comune di Torbole Casaglia di una comunicazione riepilogativa degli interventi effettuati in virtù della presente convenzione.

#### **Art. 6 - campagna di sensibilizzazione**

Ogni Comune curerà una campagna informativa e di sensibilizzazione finalizzata a pubblicizzare l'iniziativa e la convenzione stipulata effettuando a propria cura e spese iniziative ritenute utili. La Concessionaria a tal fine provvederà alla redazione di materiale informativo concordandone i contenuti e le forme con il Comune di Torbole Casaglia (a titolo di esempio potranno essere realizzati manifesti stradali, volantini, brochure, pubblicizzazioni sul sito web dei Comuni aderenti).

La Concessionaria si rende inoltre disponibile alla partecipazione, su richiesta delle Amministrazioni e per ciascuna di esse, ad almeno una iniziativa di informazione tramite assemblee con la cittadinanza, secondo la calendarizzazione che sarà definita in coordinamento con ciascun Comune aderente.

#### **Art. 7 – rapporti con i Comuni**

Nessun onere finanziario deriva ad ogni Comune dalla sottoscrizione della presente convenzione. Nessuna pretesa è altresì imputabile all'amministrazione comunale per eventuali inadempienze contrattuali del privato cittadino richiedente lo smaltimento di materiali contenenti amianto, o derivanti da errato smaltimento dei materiali contenenti amianto. Le attività oggetto della Convenzione restano a tutto rischio e pericolo in capo alla Concessionaria ed il Comune di Torbole Casaglia e gli altri Comuni da esso rappresentati nel presente atto, non saranno mai, né verso la Concessionaria né verso altri, in alcun modo responsabili per danni in dipendenza o per effetto totale o parziale dell'opera o dell'intervento eseguiti. La Concessionaria solleva i Comuni per qualsiasi danno, molestie o spese che potessero conseguire direttamente o indirettamente, per effetto totale o parziale della concessione. La Concessionaria è altresì tenuta al rispetto di ogni normativa applicabile per quanto concerne la sicurezza dei lavoratori e per la gestione in sicurezza del cantiere, al fine di preservare l'incolumità dei richiedenti durante l'effettuazione dell'attività.

#### **Art. 8 - durata e rinnovo**

La presente convenzione viene stipulata con effetto dalla data di sottoscrizione del presente atto sino al 31.12.2020 rinnovabile esplicitamente fino al 31.12.2021. Con la sottoscrizione della convenzione l'Impresa si impegna a mantenere fissi i prezzi e le condizioni praticate fino alla scadenza del 31.12.2020. Nel caso di rinnovo della convenzione i prezzi, su esplicita richiesta, potranno essere eventualmente aggiornati sulla base delle variazioni ISTAT.

E' esclusa ogni forma di tacito rinnovo.

### **Art. 9 - recesso**

Ogni Amministrazione Comunale vigilerà sul rispetto delle condizioni previste nella presente convenzione e nel contratto tipo. Previa diffida, l'Ente delegato, con apposito provvedimento, potrà recedere dalla presente convenzione qualora:

- non siano rispettate le condizioni previste nella presente convenzione;
- sia accertata, da parte dell'ASL competente o da altri organi o enti di controllo, grave violazione alle norme applicabili.
- Sia accertata la perdita dei requisiti minimi posseduti e dichiarati in sede di offerta.

### **Art. 10 - registrazione e bollo**

La presente convenzione, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del D.P.R. 634/72, è soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso, con spese a carico del richiedente la registrazione stessa.

### **Art. 11 - rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alla legislazione vigente in materia di gestione rifiuti (D.lgs n. 152/2006 e s.m.i. ) nonché alla legislazione ed alle disposizioni regionali, in particolare per quanto concerne la bonifica dei siti con presenza di amianto, la normativa inerente la trattamento, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto e degli altri materiali da esso contaminati.

Firmato digitalmente

per la Concessionaria

**OLIVINI COPERTURE S.R.L.**

per il Comune di Torbole Casaglia

ed in qualità di Ente delegato

**Arch. Alessandra Zandrini**

Allegati:

- Elenco prezzi
- Schema scheda A) (*microraccolta*)
- Schema scheda B) (*autorimozione*)
- Schema di contratto Tipo



Comune di Berlingo



Comune di Castegnato



Comune di Castel Mella



Comune di Lograto



Comune di Maclodio



Comune di Roncadelle



Comune di Rudiano



Comune di Torbole Casaglia

## **CONVENZIONE PER INTERVENTI DI BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI PICCOLE QUANTITA' DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO**

L'anno duemila diciassette, il giorno quindici del mese di novembre

### **TRA**

il Comune di Torbole Casaglia in qualità di Ente delegato, come individuato nel Protocollo d'intesa sottoscritto dai Comuni di Berlingo, Castegnato, Castel Mella, Lograto, Maclodio, Roncadelle, Rudiano e Torbole Casaglia, con sede in di Torbole Casaglia, Piazza della Repubblica n. 15, cod. fisc. 008555080172 qui rappresentato dall'Architetto Alessandra Zendrini, in qualità di Responsabile Area Ambiente,

### **E**

la Società CAFFERATI FRATELLI S.r.l. con sede legale e operativa in Lograto (BS), via Rudiana n. 46, P.IVA 03322280177, qui rappresentata dal signor Davide Cafferati in qualità di Amministratore Unico, nato a Brescia il 14.01.1972 cod. fisc. CFF DVD 72A14 B1570, iscritta all'Albo Gestori Ambientali Sezione Regionale della Lombardia n. MI003618, di seguito denominata semplicemente "Concessionaria",

### **premesse che**

- l'iter da seguire per effettuare la bonifica di materiali contenenti amianto, stante la specifica caratteristica dell'intervento, costituisce un procedimento complesso ed oneroso che spesso disincentiva l'attività e favorisce l'abbandono di materiali contenenti amianto su aree pubbliche, causando un grave danno ambientale ai cittadini ed al territorio comunale;
- l'articolo 2 comma 4 bis della legge regionale n. 17/2003 e s.m.i. stabilisce la facoltà per i Comuni, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le imprese che si occupano di smaltimento e rimozione dell'amianto, di stipulare convenzioni con le imprese di ritiro e smaltimento dei rifiuti al fine della raccolta in sicurezza di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto.
- per raggiungere l'obiettivo di eliminare la presenza di amianto sul territorio e garantire la salvaguardia ambientale e la difesa della salute dei cittadini le Amministrazioni di Berlingo, Castegnato, Castel Mella, Lograto, Maclodio, Roncadelle, Rudiano e Torbole Casaglia, hanno stipulato un Protocollo d'Intesa individuando il Comune di Torbole Casaglia quale Ente delegato per l'indagine di mercato, ai sensi dell'articolo 7 bis della legge regionale n. 17/2003 e s.m.i. , finalizzata all'individuazione di un operatore in possesso dei requisiti necessari per stipulare, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le imprese che si occupano di smaltimento e rimozione dell'amianto, una convenzione a condizioni e costi convenzionali predefiniti per le attività di rimozione e smaltimento dell'amianto richieste da cittadini e o imprese private.



- in virtù dell'incarico quale Ente capofila ed acquisito l'assenso del Tavolo di Coordinamento previsto dal Protocollo d'intesa, con determinazione del Responsabile Area Ambiente n. 216 R.G. del 24.08.2017 il Comune di Torbole Casaglia ha approvato la presente convenzione ed indetto procedura di selezione dalla quale è risultata tra le tre migliori offerte presentate l'offerta della Società CAFFERATI FRATELLI S.r.l. , come formalizzato con determinazione del Responsabile Area Ambiente n. 289 del 02.11.2017.

richiamati:

- la legge n. 257/1992 - Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
- il Decreto Ministeriale del 06/09/1994 -Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6 comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
- la Legge Regionale 29 settembre 2003 , n. 17 "Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto", così come modificata dalla L.R. 14/2012 e da ultimo dalla Legge Regionale 8 luglio 2014 n. 19;
- la deliberazione di Giunta regionale 22 dicembre 2005 -n. VIII/1526 -approvazione del "Piano Regionale Amianto Lombardia" (PRAL) di cui alla legge regionale 29 settembre 2003, n. 17;
- il Protocollo Operativo per la gestione delle segnalazioni di presenza di amianto negli edifici di cui alla nota della Regione Lombardia prot. 92411 del 11/10/2006;
- il Decreto Direzione Generale Sanità n. 13237 del 18/11/2008 -approvazione del "Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in amianto" e contestualmente abrogazione dell'algoritmo per la valutazione delle coperture esterne in cemento amianto di cui alla D.G.R. n. VII/1439 del 04/10/2000;
- il Documento "Indicazioni operative per l'applicazione della normativa di prevenzione nei cantieri di bonifica amianto in matrice compatta" redatto nell'agosto 2012 dal Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'ASL di Brescia.
- l'articolo 7 bis della legge regionale soprarichiamata legge regionale, come introdotto dalla Legge regionale 8 luglio 2014 n. 19 introduce la modalità di bonifica dei materiali contenenti amianto mediante auto-rimozione, prevedendo la redazione di criteri secondo i quali i Comuni, nell'ambito dei contratti di servizio stipulati per la raccolta dei rifiuti ovvero ricorrendo a specifiche convenzioni con Aziende specializzate attivano, anche in forma associata, appositi servizi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto proveniente da utenze domestiche, anche eventualmente prodotto da auto-rimozione, in caso di limitate metrature, da parte dell'utente e con costi a carico del soggetto servito.
- L'articolo "1.5 Auto-rimozione MCA" del Documento dell'ASL di Brescia dell'agosto 2012 ad oggetto "Indicazioni operative per l'applicazione della normativa di prevenzione nei cantieri di bonifica amianto in matrice compatta" tra l'altro prescrive le modalità operative cui il privato deve scrupolosamente attenersi nel caso intenda procedere direttamente con la rimozione di materiali contenenti amianto.
- La deliberazione della Giunta regionale lombarda 30 aprile 2015 -n. X/3494 – Criteri per l'attivazione dei servizi di rimozione e smaltimento dell'amianto in matrice compatta proveniente da utenze

domestiche nel territorio dei Comuni della Lombardia ai sensi dell'articolo 30 della L.R. 8 luglio 2014 n. 19.

- Il Decreto della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile Lombardia n. 4523 del 03.06.2015 – "Approvazione dei modelli di documenti per la predisposizione della gara e di una convenzione tipo per l'attivazione di servizi di rimozione e smaltimento dell'amianto in matrice compatta proveniente da utenze domestiche nel territorio dei Comuni della Lombardia ai sensi dell'art. 30 della L.R. 8 luglio 2014 n. 19 ad integrazione della D.G.R. X/3494 del 30 aprile 2015".

tutto ciò premesso e richiamato

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 – premesse -**

Le premesse e la normativa richiamata costituiscono parte integrante della presente convenzione.

### **Art. 2 - oggetto della convenzione -**

La presente convenzione ha per oggetto l'esecuzione di interventi di bonifica dei materiali contenenti amianto ai sensi della vigente legislazione in materia di rifiuti, di cui al D.lgs 152/2006 e s.m.i. ed alla legge regionale n. 17/2003 e s.m.i., con particolare riferimento alla normativa inerente la bonifica dei siti contaminati con presenza di amianto, nonché al trattamento, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto e degli altri materiali da esso contaminati. L'ambito territoriale di intervento per l'effettuazione delle attività oggetto della convenzione, commissionate direttamente dai privati cittadini, è relativo e coincide con i territori comunali di Berlingo, Castegnato, Castel Mella, Lograto, Maclodio, Roncadelle, Rudiano e Torbole Casaglia.

### **Art. 3 – obblighi della Concessionaria -**

La Concessionaria si obbliga ad eseguire gli interventi di bonifica, previa richiesta del privato cittadino, secondo le fattispecie e le modalità di esecuzione di seguito riportate, e con l'applicazione dei prezzi definiti nell'allegato Elenco prezzi in seguito all'applicazione del ribasso offerto in sede di offerta:

**A) Bonifica tramite intervento di rimozione e smaltimento** (art. 3 comma 3a) D.M. 06/09/1994) da eseguirsi secondo le procedure operative previste dal del D.M. 06/09/1994.

Ogni intervento è comprensivo di quanto di seguito riportato:

1. sopralluogo e realizzazione documentazione fotografica;
2. stesura del preventivo di spesa applicando i prezzi definiti nel successivo articolo 5 ed indicati nell'allegato ELENCO PREZZI relativamente agli interventi di rimozione con altezza fino a due metri dal suolo da sottoporre al privato richiedente l'intervento per la sua formale accettazione.
3. redazione del Piano di Lavoro e consegna alla competente ASL tramite il servizio telematico regionale Ge.MA;
4. predisposizione trabattello mobile fino ad una altezza massima di mt. 2.00;
5. trattamento delle lastre, o altri manufatti, contenenti amianto mediante l'applicazione a spruzzo di idoneo prodotto incapsulante al fine di evitare il rilascio di fibre libere durante la rimozione;
6. rimozione del materiale contenente amianto con personale qualificato;

7. imballaggio e confezionamento del materiale rimosso mediante l'uso di polietilene di idoneo spessore;
8. trasporto con mezzo autorizzato e conferimento del materiale contenente amianto in impianto autorizzato allo smaltimento codice CER 17.06.05;
9. rilascio al committente della documentazione di avvenuta bonifica e consegna di copia della medesima al Comune territorialmente competente;

Tutte le attività dovranno svolgersi nel rispetto della legislazione vigente in materia di bonifica dei siti e dei materiali contenenti amianto, anche per quanto attiene il trasporto e lo smaltimento dei materiali contaminati.

**B) Raccolta e smaltimento di materiale contenente amianto a seguito di intervento di autorimozione effettuata dal Proprietario** con le procedure previste dall'IspeSI e dal Documento dell'ASL di Brescia dell'agosto 2012 ad oggetto "Indicazioni operative per l'applicazione della normativa di prevenzione nei cantieri di bonifica amianto in matrice compatta", o raccolta di lastre a terra.

1. sopralluogo per verifica fattibilità e formazione preventivo da sottoporre al committente per la sua formale accettazione, applicando i prezzi unitari definiti nel successivo articolo 5 ed indicati nell'allegato ELENCO PREZZI per l'intervento di che trattasi.
2. consegna scheda per richiesta del servizio di microraccolta ( schema scheda A);
3. istruzioni e informazioni sui materiali e consegna delle istruzioni per il confezionamento dei rifiuti contenuti amianto ( schema scheda B);
4. consegna del Kit contenente i materiali e le attrezzature per la auto-rimozione ed il confezionamento dei materiali contenenti amianto
5. assistenza alla compilazione e compilazione per quanto di competenza della seconda parte della scheda A
6. raccolta e trasporto con mezzo autorizzato e conferimento del materiale contenente amianto in impianto autorizzato allo smaltimento codice CER 17.06.05;
7. rilascio dell'attestazione di avvenuto smaltimento del materiale e consegna di copia della medesima al Comune territorialmente competente.

**Il contenuto minimo essenziale del KIT per autorimozione** da fornire al privato dovrà permettere di rispettare le indicazioni operative dell'ISPESL e dell'articolo "1.5 Auto-rimozione MCA" del Documento dell'ASL di Brescia dell'agosto 2012 ad oggetto "Indicazioni operative per l'applicazione della normativa di prevenzione nei cantieri di bonifica amianto in matrice compatta", ed essere il seguente:

1. foglio illustrativo per le modalità di rimozione e confezionamento manufatti in cemento amianto
2. maschera facciale filtrante monouso FFP3
3. tuta monouso antipolvere Tp5 in tessuto non tessuto con cappuccio
4. guanti monouso in neoprene
5. vernice incapsulante conforme al Decreto 20,08,1999 categoria D
6. Pompa airless
7. Nastro adesivo
8. Etichette autoadesive di identificazione

Tutte le attività dovranno svolgersi nel rispetto della legislazione vigente in materia di bonifica dei siti e dei materiali contenenti amianto, anche per quanto attiene il trasporto e lo smaltimento dei materiali contaminati.

Dai lavori di cui alla presente convenzione come precisati nelle fattispecie di cui sopra si intendono esclusi i lavori relativi a:

- eventuali opere murarie;
- eventuali allacciamenti idraulici e/o elettrici;
- realizzazione di nuove coperture o ripristini;
- noleggio di automezzo munito di cestello;
- predisposizione di ponteggi a norma con altezza superiore ai 2 metri
- predisposizione dei parapetti anticaduta;
- noleggio unità di decontaminazione;
- tutto quanto non espressamente indicato in convenzione.

Per quanto concerne i servizi esclusi la Concessionaria si obbliga a praticare lo sconto percentuale indicato nell'ELENCO PREZZI relativamente al Prezziario Opere Edili della Provincia di Brescia n. 1/2017.

#### **Art. 4 – condizioni operative**

Resta salva e impregiudicata la libera facoltà del cittadino e dell'impresa privata di rivolgersi ad altro operatore.

Gli uffici comunali territorialmente competenti forniranno al cittadino o all'impresa privata che ne facciano richiesta il contatto diretto con la Concessionaria.

La Concessionaria si impegna ad espletare tutte le fasi previste dall'articolo 3 stipulando il contratto d'appalto secondo le linee dello schema tipo allegato alla presente convenzione ed applicando i prezzi per gli interventi previsti come definiti nell'allegato ELENCO PREZZI oltre Iva a norma di legge.

Non è ammesso il subappalto.

L'esecuzione di interventi non riconducibili esclusivamente alle fattispecie previste all'articolo 3 è subordinata all'approvazione formale di specifico preventivo fornito dalla Concessionaria oltreché, se necessario, all'acquisizione dell'autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale territorialmente competente relativamente all'eventuale intervento edilizio in conformità ai disposti di cui al D.P.R. 380/2001 e s.m.i., alla L.R. 12/2005 e s.m.i. ed ai Regolamenti Edilizi comunali vigenti.

La Concessionaria si impegna a completare il servizio nei 30 (trenta) giorni successivi all'acquisizione delle autorizzazioni.

La Concessionaria si impegna a praticare gli stessi prezzi per gli interventi che dovessero essere richiesti direttamente dalle amministrazioni comunali.

#### **Art. 5 - prezzi e pagamenti -**

Gli interventi di bonifica, rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto previsti dalla presente convenzione si intendono richiesti direttamente dal privato cittadino (o azienda) e saranno a carico dello stesso che corrisponderà direttamente alla Concessionaria l'importo pattuito in base ai prezzi unitari elencati nell'ELENCO PREZZI, oltre IVA a norma di legge.

I costi relativi alla messa in sicurezza del cantiere e dei lavoratori sono compresi nei prezzi praticati di cui all'Elenco prezzi.

Per quanto concerne i servizi esclusi la Concessionaria si obbliga a praticare lo sconto percentuale indicato nell'ELENCO PREZZI relativamente al Prezziario Opere Edili della Provincia di Brescia 1/2017.

Il Comune di Torbole Casaglia è esonerato da ogni responsabilità e partecipazione economica relative ad interventi richiesti da privati cittadini o imprese private.

La Concessionaria fatturerà le spese direttamente al cittadino, e trasmetterà al Comune territorialmente competente copia della documentazione comprovante l'avvenuta bonifica. La Concessionaria è inoltre tenuta alla trasmissione semestrale al Comune di Torbole Casaglia di una comunicazione riepilogativa degli interventi effettuati in virtù della presente convenzione.

#### **Art. 6 - campagna di sensibilizzazione**

Ogni Comune curerà una campagna informativa e di sensibilizzazione finalizzata a pubblicizzare l'iniziativa e la convenzione stipulata effettuando a propria cura e spese iniziative ritenute utili. La Concessionaria a tal fine provvederà alla redazione di materiale informativo concordandone i contenuti e le forme con il Comune di Torbole Casaglia (a titolo di esempio potranno essere realizzati manifesti stradali, volantini, brochure, pubblicizzazioni sul sito web dei Comuni aderenti).

La Concessionaria si rende inoltre disponibile alla partecipazione, su richiesta delle Amministrazioni e per ciascuna di esse, ad almeno una iniziativa di informazione tramite assemblee con la cittadinanza, secondo la calendarizzazione che sarà definita in coordinamento con ciascun Comune aderente.

#### **Art. 7 – rapporti con i Comuni**

Nessun onere finanziario deriva ad ogni Comune dalla sottoscrizione della presente convenzione. Nessuna pretesa è altresì imputabile all'amministrazione comunale per eventuali inadempienze contrattuali del privato cittadino richiedente lo smaltimento di materiali contenenti amianto, o derivanti da errato smaltimento dei materiali contenenti amianto. Le attività oggetto della Convenzione restano a tutto rischio e pericolo in capo alla Concessionaria ed il Comune di Torbole Casaglia e gli altri Comuni da esso rappresentati nel presente atto, non saranno mai, né verso la Concessionaria né verso altri, in alcun modo responsabili per danni in dipendenza o per effetto totale o parziale dell'opera o dell'intervento eseguiti. La Concessionaria solleva i Comuni per qualsiasi danno, molestie o spese che potessero conseguire direttamente o indirettamente, per effetto totale o parziale della concessione. La Concessionaria è altresì tenuta al rispetto di ogni normativa applicabile per quanto concerne la sicurezza dei lavoratori e per la gestione in sicurezza del cantiere, al fine di preservare l'incolumità dei richiedenti durante l'effettuazione dell'attività.

#### **Art. 8 - durata e rinnovo**

La presente convenzione viene stipulata con effetto dalla data di sottoscrizione del presente atto sino al 31.12.2020 rinnovabile esplicitamente fino al 31.12.2021. Con la sottoscrizione della convenzione l'Impresa si impegna a mantenere fissi i prezzi e le condizioni praticate fino alla scadenza del 31.12.2020. Nel caso di rinnovo della convenzione i prezzi, su esplicita richiesta, potranno essere eventualmente aggiornati sulla base delle variazioni ISTAT.

E' esclusa ogni forma di tacito rinnovo.

### **Art. 9 - recesso**

Ogni Amministrazione Comunale vigilerà sul rispetto delle condizioni previste nella presente convenzione e nel contratto tipo. Previa diffida, l'Ente delegato, con apposito provvedimento, potrà recedere dalla presente convenzione qualora:

- non siano rispettate le condizioni previste nella presente convenzione;
- sia accertata, da parte dell'ASL competente o da altri organi o enti di controllo, grave violazione alle norme applicabili.
- Sia accertata la perdita dei requisiti minimi posseduti e dichiarati in sede di offerta.

### **Art. 10 - registrazione e bollo**

La presente convenzione, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del D.P.R. 634/72, è soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso, con spese a carico del richiedente la registrazione stessa.

### **Art. 11 - rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alla legislazione vigente in materia di gestione rifiuti (D.lgs n. 152/2006 e s.m.i. ) nonché alla legislazione ed alle disposizioni regionali, in particolare per quanto concerne la bonifica dei siti con presenza di amianto, la normativa inerente la trattamento, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto e degli altri materiali da esso contaminati.

Firmato digitalmente

per la Concessionaria

**Cafferati Fratelli S.r.l.**

per il Comune di Torbole Casaglia

ed in qualità di Ente delegato

**Arch. Alessandra Zandrini**

Allegati:

- Elenco prezzi
- Schema scheda A) (*microraccolta*)
- Schema scheda B) (*autorimozione*)
- Schema di contratto Tipo